

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1708 DEL 20/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DELLA DIPENDENTE SOFIA VANIN AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 8 – LETTERA B) – DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 20 SETTEMBRE 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1710/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1552 del 16 agosto 2024 è stata disposta l'approvazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, degli atti dell'avviso pubblico di cui al bando n. 25/2024 per la formazione di una graduatoria utilizzabile per l'assunzione a tempo determinato di collaboratori amministrativi professionali ed è stata conseguentemente autorizzata l'assunzione dei quattro vincitori dell'avviso con durata del rapporto di lavoro prevista in dodici mesi a garanzia della temporanea copertura di posti vacanti fino all'immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato;
- con nota n. 80057 di protocollo del 6 settembre 2024 l'Azienda ha comunicato la suddetta assunzione ai fini dei conseguenti adempimenti alla candidata Sofia VANIN, utilmente collocata nella graduatoria, la quale risulta già dipendente dell'Azienda in qualità di assistente amministrativo a tempo indeterminato;
- con nota pervenuta al n. 80111 di protocollo del 6 settembre 2024, l'interessata ha comunicato l'opzione per l'assunzione dell'incarico a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale chiedendo al contempo di beneficiare di aspettativa per tutta la durata del nuovo incarico, con conseguente conservazione del posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di provenienza;
- la data dell'immissione in servizio nel nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato è prevista il giorno 1 ottobre 2024.

Considerato che:

- l'articolo 39, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 dispone che ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, il destinatario comunica l'assenza di situazioni di incompatibilità richiamate all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute);
- in caso contrario, il destinatario presenta un'espressa dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro; l'opzione per il nuovo impiego determina la cessazione del rapporto di lavoro originario, fatta salva l'applicazione del solo istituto che prevede la reintegra nel posto di provenienza (nell'area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno *ad personam* in godimento) in caso di mancato superamento del periodo di prova nel nuovo profilo professionale ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del medesimo contratto collettivo (richiamato dall'articolo 71, comma 2, per quanto riguarda l'assunzione a tempo determinato).

Considerato altresì che:

- l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute) dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto;

- l'articolo 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati;

Considerato infine che:

- l'articolo 3 del contratto collettivo del 2 novembre 2022 conferma che le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi concernenti le Aziende e gli Enti del comparto della sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del nuovo contratto collettivo;
- la clausola contenuta all'articolo 12, comma 8 – lettera b) – del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 consente il collocamento in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, del dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.

Ritenuto che:

- la clausola dell'articolo 12 del precedente contratto collettivo del 20 settembre 2001 continua a trovare applicazione in quanto non espressamente disapplicata dai successivi contratti collettivi nonché in quanto compatibile con la sopravvenuta disposizione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che consente il collocamento in aspettativa dei dipendenti salvo motivato diniego dell'amministrazione in relazione alle proprie preminenti esigenze organizzative;
- dall'adozione del provvedimento che dispone l'aspettativa non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Azienda, rispetto all'impegno di spesa derivante dall'adempimento agli oneri stipendiali e agli oneri accessori di legge conseguenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere nonché all'impegno di spesa già preventivato con la deliberazione n. 1552 del 16 agosto 2024 in merito all'assunzione a tempo determinato.

Visti e richiamati:

- l'articolo 23-*bis* e l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute);
- l'articolo 39, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 40, comma 9, del medesimo contratto collettivo in tema di disciplina del periodo di prova (richiamato dall'articolo 71, comma 2, per quanto riguarda l'assunzione a tempo determinato);
- l'articolo 12, comma 8 – lettera b) – del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001, la cui applicazione è confermata ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo del 2 novembre 2022.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta pervenuta con la nota in premessa indicata avente ad oggetto la fruizione dell'aspettativa prevista all'articolo 12, comma 8 – lettera b) – del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 da parte della dipendente Sofia VANIN.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di collocare, per le motivazioni indicate in premessa, la dipendente Sofia VANIN in aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi dell'articolo 12, comma 8 – lettera b) – del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001, nel posto a tempo indeterminato di assistente amministrativo con decorrenza dall'immissione in servizio in qualità di collaboratore amministrativo professionale e per tutta la durata dell'incarico a tempo determinato;
2. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Azienda;
3. di incaricare l'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.